

IN QUESTO NUMERO

1. Il Lavoro agricolo subordinato in famiglia.
2. Annullamento cartelle fino a 1000 euro. Lavoratori autonomi agricoli. Riflessi sulla posizione assicurativa individuale.
3. Notizie Agri Faunistico venatorie: approvato il nuovo piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città in Emilia -Romagna (columba livia forma domestica) .
4. Piano controllo del cinghiale in Emilia -Romagna 2021/2026: obbligo di comunicazione per chi opera autodifesa.
5. Legge n. 197 del "29.12.2022 - "LEGGE DI BILANCIO". Terza Parte.

1) Il Lavoro agricolo subordinato in famiglia.



Il lavoro agricolo è alquanto articolato poiché rappresenta il risultato di una lenta e costante modificazione e stratificazione normativa correlata all'evoluzione del diritto agrario e dei contratti agrari, del diritto del lavoro, delle modificazioni alle regole codicistiche (in specie dell'art. 2135 c.c.), della normativa previdenziale e dei contratti collettivi di lavoro.

Nel nostro paese preponderante è la gestione delle aziende nelle forme dell'impresa familiare o mediante società di carattere familiare.

Di rilievo è poi la questione circa la compatibilità del lavoro subordinato in famiglia.

Residuale oramai è la figura dell'impresa familiare ex art. 230 bis c.c., in derivazione delle norme agevolatrici di cui alla Legge n. 662/1996, con la quale si sono regolarizzate le società "di fatto" agricole e comunque tutte le conduzioni associate inerenti all'impresa agricola; sparite le comunioni tacite familiari (ex art. 2140 c.c., abrogato dall'art. 205 della legge 19 maggio 1975 n° 151).

Nell'ambito delle collaborazioni lavorative in famiglia principio acclarato è quello della presunzione di gratuità: la collaborazione resa all'interno di una famiglia integra, anche per gli enti ispettivi, una prestazione avente eziologia "morale", basata sulla c.d. "*affectio vel benevolentiae causa*", e cioè sul vincolo solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare; dovendosi ritenere che in un rapporto coniugale, di parentela e di affinità non si preveda d'ordinario la corresponsione di alcun compenso.

Il lavoro agricolo categorie

Lavoro autonomo

- Coltivatori diretti – CD,
- Imprenditori a Titolo Principale – IAP,
- Mezzadri,
- Coloni,

Lavoro dipendente

- Operai agricoli a tempo determinato – O.T.Det.,
- Operai agricoli a tempo indeterminato – O.T.Ind.,
- Quadri, Impiegati e Dirigenti dell'agricoltura,
- Prestazioni di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 343),

Figure residue ed istituti marginali

- Compartecipanti individuali (contratto avente natura subordinata),
- Compartecipanti familiari (figure assimilabili alla piccola colonia),
- Piccoli coloni (contratto con natura associativa),
- Collaborazioni familiari occasionali agricole (art. 74 D.lgs. 276/2003, per parenti ed affini, entro il 4° grado),
- Scambio di manodopera e di servizi ex art. 2139 c.c.,
- Imprenditori "capitalistici" ex art. 2135 c.c.
- Forme societarie (soc. di persone)

Recentemente è tornato di attualità il tema del lavoro subordinato in famiglia.

Dal punto di vista lavoristico, il nostro ordinamento presuppone, ex art. 2094 c.c., la onerosità della prestazione lavorativa; in sostanza, qualsiasi attività lavorativa si presume effettuata a titolo oneroso e ciò nell'ambito del rapporto sinallagmatico.

Una prestazione lavorativa, come detto, può dirsi gratuita, quando è resa "*per motivo di affetto e benevolenza*" allo scopo di migliorare le condizioni del proprio ambito familiare nell'ambito di un rapporto tra coniugi o di un vincolo tra parenti ed affini al sesto grado o di una convivenza tra datore di lavoro e lavoratore.

L'INPS, in sede ispettiva o di controllo, applicando la richiamata presunzione di gratuità, sovente riconosce e/o converte il rapporto di lavoro subordinato instaurato tra familiari. L'INPS infatti, quando il lavoro è prestato in famiglia, anche tra non conviventi, sostiene la inesistenza del vincolo di subordinazione ritenendo come tali rapporti siano simulati tendendo ad una illecita suddivisione di utili per le società, un insussistente costo aziendale, garantendo ai partecipi prestazioni assistenziali e previdenziali non dovute (maternità, disoccupazione, prestazioni pensionistiche).

La liceità del rapporto di subordinazione nell'ambito della famiglia è stata, viceversa e con forza argomentativa, recentemente confermata dalla Corte di Cassazione.

Si conferma, in ogni caso, come la regola "generale" nell'ambito familiare sia quella della "presunzione di gratuità" e, quindi, della insussistenza d'ordinario della subordinazione, ancorché dal punto di vista sistematico l'ordinamento lavoristico preveda la presunzione di onerosità.

In sede ispettiva (del lavoro) è compito degli accertatori quello di accertare e provare che il rapporto di lavoro tra familiare sia insussistente ovvero se esistente sia reso a titolo gratuito ovvero che il datore di lavoro familiare non eserciti i poteri gerarchici nei confronti dei propri familiari. La Cassazione con la pronuncia n. 4535/2018 (del 27 febbraio) ribadisce il consolidato orientamento sul punto.

Nell'analisi del rapporto, la presenza di indici oggettivi consentono di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale del familiare, generando la possibilità di riconoscere la legittimità e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche tra familiari.

Questi, secondo i giudici di legittimità, gli indicatori:

- l'onerosità della prestazione;
- la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto,
- l'osservanza di un orario,
- il "programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa" (del familiare);
- la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

In sostanza, per la Cassazione, è possibile il riconoscimento della genuinità del rapporto di lavoro e la natura subordinata, anche tra familiari, quando il lavoro è prestato in forza di un vincolo contrattuale e non soltanto "*benevolentiae vel affectionis causa*", presunzione di gratuità che può essere travolta "*fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione apprezzabile in riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro*" (Cass. Civ. Sez. lav., n. 12433/2015), "*non potendosi escludere che le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita prova*" (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 5632/2006).

Coin recente pronuncia (n. 20904/2020) la Corte di Cassazione ha accentuato l'aspetto "gerarchico" ritenendo che la presunzione di gratuità può essere superata fornendo prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo altrui e l'onerosità della stessa.

Per valutare il rapporto questi gli indicatori utili:

- assoggettamento alle direttive del Datore del lavoro,
- esistenza ed esercizio di un potere disciplinare di controllo di vigilanza,
- osservanza di un definito orario di lavoro,
- modalità e forma della retribuzione,
- inserimento del lavoratore in una struttura gerarchica ed organizzata,
- assenza del rischio di impresa in capo al lavoratore.

Non indifferente poi nella dinamica è anche il riferimento ad ulteriori elementi quali:

- la forma dell'esercizio dell'attività aziendale (impresa individuale, attività autonoma in forma associata, società),
- la tipologia di legame di parentela tra le parti instauranti il rapporto di lavoro dipendente.

Di rilievo sul punto la circolare INPS n. 179/1989, che detta le regole interne all'Istituto.

Secondo questa datata normativa, qualora la prestazione lavorativa sia resa in un contesto di società di persone (società semplici, società in nome collettivo e simili), questa è da ritenersi a titolo gratuito. Il disconoscimento del rapporto di lavoro può determinare effetti fiscali (indeducibilità) ma soprattutto previdenziali, in quanto l'INPS potrà considerare il versamento dei contributi come indebito, essendo eseguito in carenza di sussistenza dei presupposti assicurativi e, pertanto, annullabili senza limiti di tempo.

Da ricordare che in caso di disconoscimento, l'INPS rimborserà al datore "fittizio" tutti i contributi versati e ciò nei termini prescrizionali di 10 anni, salvo il caso di accertato dolo del contribuente, in cui la contribuzione non verrà restituita.

INPS ASSUNZIONE - DICHIARAZIONE DI PARENTELA

L'INPS con il messaggio n. 2819 del 14 luglio 2022 fornisce istruzioni in merito alla compilazione delle modulistiche relative alla iscrizione o variazione dell'azienda. In pratica il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti dei parenti; all'uopo dovrà inserire nella modulistica il codice fiscale del lavoratore e specifica il tipo di relazione.

Con questa nuova procedura che serve al datore di lavoro che inizia / varia un'attività con dipendenti per richiedere all'INPS l'apertura di una posizione contributiva si tende ad accentuare il controllo circa l'adempimento esatto degli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei propri lavoratori.

Compilando il modulo l'azienda dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti in azienda vi siano anche parenti (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di assunzione di parenti ora si dovrà inserire il codice fiscale del lavoratore nell'apposito campo e specificare il tipo di rapporto selezionando la voce corrispondente dal menu "a tendina".

Nella domanda di iscrizione, la dichiarazione è richiesta per tutte le seguenti forme giuridiche:

- azienda agricola;
- impresa familiare;
- impresa individuale;
- persona fisica;
- proprietario di fabbricato;
- società di fatto;
- società in accomandita semplice;
- società in nome collettivo;
- società semplice;
- studio.

Il legame di parentela assume quindi una particolare rilevanza nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato. In caso di svolgimento della prestazione di lavoro tra parenti o affini conviventi, questa viene intesa, per prassi consolidata ma meramente in via presuntiva, come svolta a titolo gratuito, proprio in virtù del rapporto di parentela e degli interessi in comune.

Pertanto, nell'inserimento del parente o affine nell'organico dell'azienda è necessario verificare l'eventuale sussistenza dei requisiti che qualificano il lavoro subordinato e gli elementi utili e gli indici oggettivi che permettono di riconoscere l'inserimento in azienda del parente, dal punto di vista organizzativo e gerarchico, e che definiscono perciò il rapporto come subordinato.

(M. Mazzanti)

2) Annullamento cartelle fino a 1000 euro. Lavoratori autonomi agricoli. Riflessi sulla posizione assicurativa individuale.

Si informano i coltivatori diretti e IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) iscritti alle relative gestioni previdenziali Inps che la legge di Bilancio 2023, ha previsto l'annullamento automatico alla data del 31/03/2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente dei singoli debiti affidati all'Agente della Riscossione dalle Amministrazioni Statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti Pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro. Il termine del 31 marzo è poi stato spostato al 30 aprile 2023.



Secondo quanto appreso informalmente dalla Direzione Generale dell'INPS, al fine di scongiurare il rischio che i debiti contributivi INPS dei lavoratori autonomi agricoli di importo inferiore ai 1.000 euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 vengano annullati d'ufficio, con riflessi negativi sulla posizione previdenziale ai fini pensionistici, è possibile versare i predetti importi entro il 30 aprile 2023.

Si invitano pertanto gli associati coltivatori diretti e IAP (Imprenditori Agricoli Professionali) a sanare tutta la contribuzione dovuta nei confronti dell'Inps con il pagamento delle relative cartelle entro la data del 30 Aprile 2023.

Chi fosse in possesso di un DURC PERSONALE regolare emesso nell'ultimo anno non dovrebbe avere ancora alcun debito nei confronti dell'Inps.
(R. Donati)

3) Approvato il nuovo piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città in Emilia -Romagna (columba livia forma domestica)



Informiamo gli associati che la Regione con la Delibera Regionale n°241 del 20-02-2023, ha approvato il Piano di controllo del colombo, per il periodo 2023-2027.

Si evidenzia che la Regione, in attesa della Valutazione di Incidenza (già richiesta), per non ritardare ulteriormente i tempi, abbia approvato il Piano che diviene così operativo, da subito, su tutti i territori regionali ad esclusione di tutti i Siti Rete Natura 2000, causa per l'appunto dell'assenza della Valutazione di Incidenza.

Non appena si riceverà la citata Valutazione, la Regione procederà con l'estensione del Piano ai Siti della Rete Natura 2000, anche adottando eventuali ulteriori prescrizioni.

Rispetto al precedente piano di controllo, scaduto il 31 Dicembre scorso, non si ravvisano particolari cambiamenti, fatto salvo, l'obbligo per tutti gli operatori coinvolti, compreso anche i proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli di risultare abilitati, previa frequenza di appositi corsi di formazione.

Tale obbligo abilitativo si è reso necessario a seguito della modifica fatta dal Governo, dell'art. 19 della legge nazionale sulla caccia n°157/92 e contenuto nella Legge 29/12/2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ed in particolare l'art. 1, comma 447.

(G. Guerrini)

4) Piano controllo del cinghiale in Emilia -Romagna 2021/2026: obbligo di comunicazione per chi opera autodifesa

Vogliamo ricordare a tutti gli agricoltori, che effettuano il piano di controllo del cinghiale sui propri terreni utilizzando lo strumento "dell'Autodifesa" sia personalmente che incaricando selegacciatori di fiducia, che la delibera regionale obbliga il soggetto autorizzato alla comunicazione del provvedimento autorizzativo ottenuto dalla Polizia Provinciale, al soggetto gestore dell'attività venatoria competente per territorio.



Si riporta pertanto uno stralcio della Delibera Regionale n° 1973 del 22/11/2021 dove al punto 3.2 ultimo capoverso si indica:

"Autorizzano altresì i proprietari o conduttori di terreni agricoli che facciano debita richiesta di volersi avvalere della facoltà di attuare il presente piano di controllo limitatamente ai terreni in proprietà o conduzione; nel medesimo provvedimento autorizzativo devono essere riportati anche i nominativi dei famigliari, dei dipendenti abilitati al "controllo della specie" e di massimo due coadiutori indicati dal proprietario o conduttore.

Nel caso in cui i terreni agricoli ricadano in territorio cacciabile (ATC e Azienda venatoria), il titolare provvederà a notificare il provvedimento autorizzativo al soggetto gestore dell'attività venatoria."

Invitiamo pertanto tutti coloro che non abbiano ancora ottemperato a tale obbligo a provvedervi al più presto, così come prevede la norma.

(G. Guerrini)



5) Legge n. 197 del "29.12.2022 - "LEGGE DI BILANCIO". Terza Parte.

In riferimento alla legge n° 197 del 29 Dicembre 2022, "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**", proseguiamo l'illustrazione delle principali tematiche, affrontando i provvedimenti riguardanti l'**AREA AMBIENTE / SVILUPPO SOSTENIBILE**.

Art. 1, commi 11-12 – Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, anche per il primo trimestre 2023, l'ARERA provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (nei precedenti trimestri la misura si applicava anche alle forniture di energia elettrica ad utenze con potenza superiore a 16,5 kW).

Art. 1, comma 13 – Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

Prorogata la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, nonché sulla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili al medesimo periodo.

Art. 1, comma 14 – Riduzione IVA somministrazioni energia termica prodotta con gas metano

Riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Confermate, anche per il 1° trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022.

Art. 1, comma 15 – Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

L'articolo in oggetto dispone che l'ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote.

Art. 1, comma 16 – Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento

La norma riduce l'aliquota IVA dal 22 per cento al 5 per cento per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, nonché sulla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili al medesimo periodo.

Art. 1, commi 17-19 – Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Si modificano i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

Art. 1, commi 24-28 – Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

Viene istituito un apposito Fondo con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro. Viene previsto, inoltre, che l'ARERA, inoltre, possa sospendere fino al 31 gennaio 2023 e nel limite di 50 milioni di euro, i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale, potranno essere.

Art. 1, commi 301-303 – Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile, contrasto ai cambiamenti climatici e valorizzazione biodiversità

La norma stanZIA 20 milioni di euro per l'anno 2023 alle attività in favore dello sviluppo in agricoltura dell'imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e del ricambio generazionale (Più impresa).

Incremento di 9,5 milioni di euro, per il 2023, della dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, al fine di consentirne l'avvio e la gestione, compreso il sostegno all'implementazione dei sistemi informatici e delle procedure finanziarie.

Istituzione di un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023, al fine di realizzare interventi volti alla tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e al supporto all'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale.

Art. 1, comma 432 – Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica

Si rifinanzia il Fondo per il recupero della fauna selvatica, al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto includa finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.

Art. 1, commi 434 e 435 – Reddito alimentare

Istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare. Le città metropolitane individuate sono dieci: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria,

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, i principi della legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale, in conformità ai rispettivi statuti; 4 le città metropolitane istituite dalle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina e Palermo.

Il beneficio è finalizzato all'erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'inventario della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione oppure ricevere nel caso di categorie fragili.

Art. 1, commi 443-445 – Norme in materia di raccolta di legname depositato

Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, si consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti,

sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battaglia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, marcate e piene.

Per il finanziamento di progetti relativi alle predette attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 1, commi 447-449 – Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157

Modificato l'art. 19 ed introdotto l'art. 19 ter.

Sono previste ulteriori voci quali la tutela della biodiversità, la migliore gestione del patrimonio zootecnico e la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale (oltre alla tutela del suolo, a motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche). Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le suddette finalità provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica (anche nelle zone vietate alla caccia, in cui con le modifiche apportate, sono ricomprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto).

La norma prevede che siano le regioni stesse, sentito l'ISPRA, a valutare l'inefficacia dei metodi (senza peraltro riferirsi al fatto che devono essere ecologici), e di conseguenza autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Va peraltro specificato che la nuova normativa non specifica che il controllo deve essere esercitato selettivamente.

Viene altresì esplicitato che l'attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica non costituiscono esercizio di attività venatoria.

Con il novellato articolo 19 i piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia provinciali o regionali.

Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, con l'eventuale supporto in termini tecnici e di coordinamento del personale del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Si aggiunge, infine, che gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Viene prevista l'adozione, entro il 30.4.23, del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito l'Ispra, e previa intesa con le regioni e le province autonome; il Piano, che avrà una durata quinquennale, con l'obiettivo di coordinare ed attuare l'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica mediante abbattimento e cattura.

Incrementato di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, il fondo previsto all'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 1, comma 457 – Dotazione per l'attività di ordine tecnico operativo per il PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Si incrementa la dotazione del «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» di 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.

Art. 1, comma 505 – Riduzione indennizzo usure strade a causa di mezzi agricoli

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate, si concede l'indennizzo per la maggiore usura della strada, nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.

Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Art. 1, commi 695-696 – Fondo per il contrasto al consumo di suolo

Istituito il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

Altre tematiche affrontate nella legge di Bilancio sono:

- Istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro. (art. 1, c. 450 – 451)
- Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento fondo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 1, c. 453 – 456)
- Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo (art. 1, c. 603 – 606)
- Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica e cammini religiosi (art. 1, commi 607-610)
- Fondo per il turismo sostenibile (art. 1, commi 611- 612)
- Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica (art. 1, comma 691)
- Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. La norma prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane (art. 1, C. 692 – 693)
- Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria (art.1, c. 697)
- Rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali (art. 1, c. 698 – 700).
- Destinazione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissioni di CO2 (art.1, c. 707 – 708)
- Superbonus: ampliata la platea dei destinatari degli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023 (art. 1, commi 894-895)

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(A. Flora)